

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/OTTOBRE-DICEMBRE 2017



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

PRASSI

1.1	9
Nota prot.n 110586 / R.U. del 9.10.2017. Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1° gennaio 2018	
1.2	10
Comunicazione del 20 ottobre 2017 - Sistema Unionale delle decisioni – modifica flussi procedurali	
1.3	10
Nota n. 120307 del 24 ottobre 2017 - Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e sul Portale dell'UE (TP EU Trader Portal) Istruzioni per l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) Precisazioni e casi d'uso per l'utilizzo del MAU e per l'accesso al TP	
1.4	11
Circolare n. 13/D del 16 novembre 2017 - Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali	
1.5	12
Comunicato del 21 novembre 2017 - Adesione della Repubblica dell'India alla Convenzione TIR	
1.6	12
Comunicato del 28 novembre 2017 - Articolo 19 del D.lgs. 8 Novembre 1990, n.374. Edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale. Procedimento di rilascio autorizzazione nell'ambito delle attività disciplinate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)	
1.7	12
Comunicato del 29 novembre 2017 - Convenzione TIR. Designazione ente garante Emirati Arabi Uniti	

1.8	13
Comunicazione del 18 dicembre 2017 - Procedura semplificata Transito. Utilizzo del documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito	
1.9	13
Nota n. 141816 del 13 dicembre 2017 - Codice doganale dell'Unione - Trasferimento di diritti e obblighi nell'ambito del Regime di uso finale (TORO). Integrazione istruzioni	
1.10	14
Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati membri e Canada – Aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori commerciali	
1.11	15
Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada – Prove di origine	

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1	16
Nota n. 113015 del 9 ottobre 2017 - D.Lgs. n.504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall'obbligo di denuncia. Campo di applicazione	
1.2	17
Circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 - Depositi fiscali di prodotti energetici. Autorizzazione all'istituzione e all'esercizio. Indirizzi applicativi	

1.3	18
Determinazione n. 139996/RU del 18/12/2017 - Rinvio al 1° gennaio 2020 dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative	
1.4	18
Circolare n. 15/D del 19 dicembre 2017 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale. Anno d'imposta 2017	
1.5	19
4° Trimestre 2017 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione - disponibilità software	

Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI)

DELIBERAZIONI

1.1	20
Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del settlement gas - Delibera 05 ottobre 2017 - 670/2017/R/gas	
1.2	20
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 26 ottobre 2017 - 722/2017/R/gas	
1.3	21
Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di rete Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. - Delibera 26 ottobre 2017 - 723/2017/R/gas	
1.4	21
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio, predisposta da Stogit S.p.a. - Delibera 02 novembre 2017 - 736/2017/R/gas	

1.5	21
Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 - Determinazione ora per allora del valore della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla Riforma gas dell'Autorità - Delibera 02 novembre 2017 - 737/2017/R/gas	
1.6	22
Disposizioni per la gestione del servizio di <i>peak shaving</i> tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2017/2018 - Delibera 06 novembre 2017 - 739/2017/R/gas	
1.7	22
Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 16 novembre 2017 - 757/2017/R/gas	
1.8	23
Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2017, per la società Edison Stoccaggio S.p.a. - Delibera 23 novembre 2017 - 775/2017/R/gas	
1.9	23
Aggiornamento, per il mese di dicembre 2017, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima - Delibera 23 novembre 2017 - 778/2017/R/gas	
1.10	24
Implementazione degli obblighi di pubblicazione di cui al Regolamento (UE) 460/2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas - Delibera 30 novembre 2017 - 794/2017/R/gas	

1.11	24
Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 30 novembre 2017 - 795/2017/R/gas	
1.12	24
Approvazione del contributo, per l'anno 2018, per la partecipazione al mercato del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. - Delibera 30 novembre 2017 - 800/2017/R/gas	
1.13	25
Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici - Parere 30 novembre 2017 - 804/2017/I/gas	
1.14	25
Decisione del reclamo presentato dalla società 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 05 dicembre 2017 - 808/2017/E/gas	
1.15	25
Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale - Delibera 05 dicembre 2017 - 850/2017/R/gas	
1.16	26
Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2018 - Delibera 14 dicembre 2017 - 855/2017/R/gas	
1.17	26
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2016 - Delibera 14 dicembre 2017 - 858/2017/R/gas	

1.18	27
Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2018 - Delibera 14 dicembre 2017 - 859/2017/R/gas	
1.19	27
Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 877/2017/R/gas	
1.20	28
Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Gnl Italia S.p.a., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 878/2017/R/gas	
1.21	28
Determinazione provvisoria delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 879/2017/R/gas	
1.22	29
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., relativa all'introduzione in Italia del servizio di conversione della capacità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2017/459 - Delibera 21 dicembre 2017 - 892/2017/R/gas	
1.23	29
Disposizioni in materia di allocazione della capacità di trasporto gas presso i punti di interconnessione di Mazara del Vallo e Gela e approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 27 dicembre 2017 - 914/2017/R/gas	



INDICE

1.24	30
Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 27 dicembre 2017 - 916/2017/R/gas	
1.25	30
Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG - Delibera 28 dicembre 2017 - 925/2017/R/gas	
1.26	30
Aggiornamento, per il mese di gennaio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, conferma della componente QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG. - Delibera 28 dicembre 2017 - 926/2017/R/gas	

Dogana

PRASSI

1.1

Nota prot.n 110586 / R.U. del 9.10.2017. Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1° gennaio 2018

L'Agenzia segnala la pubblicazione del provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi INTRASTAT, in attuazione della legge n. 19/2017.

Il D.L. n. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE. Tuttavia, detto adempimento è stato mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 2017. Solo a decorrere dal 1° gennaio 2018, non è più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data. Resta inalterato l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRASTAT per i periodi antecedenti. A partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese. Il provvedimento ha previsto le seguenti ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica, che si applicheranno agli elenchi riepilogativi di competenza del 2018:

-Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di beni (Modello INTRA 2 *bis*)

Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di beni resta obbligatoria per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

-Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di servizi (Modello INTRA 2 *quater*)

Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti resta obbligatoria qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

-Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 *bis*)

L'indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile che non hanno realizzato in alcuno dei 4 quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

1.2

Comunicazione del 20 ottobre 2017 - Sistema Unionale delle decisioni – modifica flussi procedurali

Con la comunicazione in commento, l'Agenzia informa che, dal 2 ottobre 2017, è entrato in esercizio il sistema unionale delle "Customs Decisions", che comporta la presentazione in formato elettronico delle domande di decisione attraverso il "Trader Portal". Con nota prot. n. 109580/RU del 29 settembre 2017, la Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione aveva diramato le istruzioni tecniche connesse all'avvio del sistema e indicato gli Uffici competenti. Dalla messa in esercizio del sistema unionale è derivata, per alcune decisioni, una modifica dei flussi procedurali indicati nella Circolare 8/D del 19 aprile 2016, come di seguito specificato:

- "Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci" (art. 73 CDU): le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio applicazione dei tributi doganali – Cod. Ufficio IT922105;
- "Domanda e autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per le procedure di esportazione" (art. 182 CDU): le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio regimi doganali e traffici di confine – Cod. Ufficio IT922106;
- "Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, spendibile nella UE, compresa l'eventuale riduzione o dispensa" (art. 95 CDU): le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell'Unione europea – Cod. Ufficio IT922107.

L'autorità competente a ricevere tutte le domande sopra indicate è la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali.

1.3

Nota n. 120307 del 24 ottobre 2017 - Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e sul Portale dell'UE (TP EU Trader Portal) Istruzioni per l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) Precisazioni e casi d'uso per l'utilizzo del MAU e per l'accesso al TP

L'Agenzia informa che è ora possibile accedere al PUD per richiedere le autorizzazioni ai servizi tramite il MAU, utilizzando anche le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale). Precisa poi che, nelle more del

completamento degli ulteriori test di conformità in corso, per accedere al TP occorre essere abilitati al Servizio Telematico Doganale (STD).

Il progetto unionale "*Uniform User Management and Digital Signatures*" (UUM&DS) ha l'obiettivo di gestire con un'unica identità digitale l'accesso ai servizi unionali utilizzando le modalità nazionali di accesso. Pertanto il MAU soddisfa i requisiti unionali per l'accesso al TP nonché i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, che obbliga a individuare univocamente la Persona Fisica che accede ai servizi e ad accertare che ne abbia titolo. Con il MAU è stata introdotta la figura del "Gestore", Persona Fisica a cui l'operatore economico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni. Per conferire tale delega l'operatore economico deve essere in possesso dell'identità digitale SPID o delle credenziali di accesso all'STD. Il "Gestore", ricevuta la delega, attribuisce le autorizzazioni ai vari servizi secondo le modalità specificate.

1.4

Circolare n. 13/D del 16 novembre 2017 - Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali

Il sistema degli esportatori registrati REX è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015. Il sistema REX, che è utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali, semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale. Nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell'UE.

Con la presente circolare, l'Agenzia fornisce indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema con riferimento:

- ai requisiti ed obblighi degli esportatori;
- alla procedura per la registrazione degli esportatori nazionali nel sistema REX;
- alla modifica e revoca della registrazione;
- al controllo degli esportatori registrati;
- all'applicazione del sistema REX negli accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi.

1.5

Comunicato del 21 novembre 2017 - Adesione della Repubblica dell'India alla Convenzione TIR

L'Agenzia informa che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che agisce in qualità di depositario per la Convenzione TIR, ha comunicato che in data 15 giugno 2017 il Governo della Repubblica dell'India ha depositato i suoi strumenti di adesione alla Convenzione TIR del 1975. In conformità con l'articolo 53, comma 2, la Convenzione in questione entrerà in vigore in India il 15 dicembre 2017. La Repubblica dell'India, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 "*Riserve*" della Convenzione TIR, ha dichiarato che non si considera vincolata dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 "*Risoluzioni delle controversie*", della Convenzione medesima.

1.6

Comunicato del 28 novembre 2017 - Articolo 19 del D.lgs. 8 Novembre 1990, n.374. Edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale. Procedimento di rilascio autorizzazione nell'ambito delle attività disciplinate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

L'Agenzia ricorda che, l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n.374, prevede che la costruzione, lo spostamento o la modifica di edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale siano soggette alla preventiva autorizzazione del Direttore del competente ufficio delle dogane. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, l'autorizzazione in esame è stata inclusa tra i provvedimenti amministrativi la cui acquisizione, da parte dei soggetti interessati, deve avvenire per il tramite della conferenza di servizi indetta dai Comuni o dai locali Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, alla quale partecipano, in relazione all'atto in esame, rappresentanti dell'Agenzia.

1.7

Comunicato del 29 novembre 2017 - Convenzione TIR. Designazione ente garante Emirati Arabi Uniti

L'Agenzia rende noto che l'«*Automobile & Touring Club of United Arab Emirates*» (ATCUAE/069) è stato designato dalle competenti autorità degli Emirati Arabi Uniti a rilasciare Carnet TIR e ad assumerne la garanzia sul proprio territorio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'Allegato 9, Parte I, della Convenzione TIR. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione TIR, la garanzia prestata

dal predetto Ente garante copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese in relazione ad operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da Enti garanti esteri associati alla medesima organizzazione internazionale (IRU). Pertanto, la Convenzione TIR è adesso integralmente applicabile anche in seno agli Emirati Arabi Uniti.

1.8

Comunicazione del 18 dicembre 2017 - Procedura semplificata Transito. Utilizzo del documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito

L'Agenzia ricorda che, l'articolo 24, par. 2 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD) ha stabilito nel 1° maggio 2018 la data di avvio dell'uso del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del medesimo RTD. Pertanto, le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano dette procedure semplificate, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall'articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone (in anticipo) apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle Decisioni doganali (CDS), all'Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.

Si segnala che, il quadro normativo di riferimento di tale nuova procedura semplificata è costituito dall'articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU integrato dagli articoli 199 e 200 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che fissano le condizioni per la concessione della relativa autorizzazione e dagli 319 e 320 del Regolamento esecutivo (UE) 2015/2447 che specificano la procedura relativa alla gestione della semplificazione in parola.

1.9

Nota n. 141816 del 13 dicembre 2017 - Codice doganale dell'Unione - Trasferimento di diritti e obblighi nell'ambito del Regime di uso finale (TORO). Integrazione istruzioni

Con la presente nota, l'Agenzia, a seguito delle difficoltà applicative riscontrate nel caso di trasferimento dei diritti e obblighi (TORO) nell'ambito del regime di uso finale (art.218 CDU), ha fornito alcuni chiarimenti procedurali alle istruzioni già diramate con nota prot.n.84724 del 10/10/2016.

L'Agenzia segnala che è stata rappresentata la difficoltà ad appurare il regime qualora il trasferimento di diritti e obblighi sia avvenuto tra soggetti stabiliti in diversi Stati dell'UE e qualora il TORO sia stato oggetto di un ulteriore TORO. Inoltre, nel caso di una o più cessioni, ai fini della corretta presentazione del conto di appuramento, occorre che le informazioni necessarie vengano veicolate attraverso il cessionario, oppure, nel caso di più cessioni, attraverso i soggetti intervenuti nei vari passaggi.

Tenuto conto dello scenario illustrato, l'Agenzia ha chiarito che il trasferimento dei diritti ed obblighi possa avvenire secondo le seguenti modalità:

A. Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un'autorizzazione all'uso finale già comprensiva di un TORO a un cessionario che non dispone di alcuna autorizzazione al TORO. In questo caso il titolare dell'autorizzazione all'uso finale deve presentare il conto di appuramento. Questo tipo di procedura può esser utilizzata nel caso di un TORO parziale o completo in base ai diritti e obblighi trasferiti.

B. Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un'autorizzazione all'uso finale, già comprensiva di un TORO, a un cessionario che dispone di una autorizzazione al TORO. La procedura è valida solo nel caso di totale trasferimento di diritti e obblighi.

Il cessionario autorizzato al TORO, alla cessione, subentra in toto nei diritti e obblighi del cedente il quale annota nelle scritture contabili le informazioni relative alla movimentazione delle merci e presenta all'Ufficio competente il suo conto di appuramento per lo svincolo della garanzia. Salvo ove diversamente pattuito, anche il cessionario deve prestare idonea garanzia e presentare il conto di appuramento all'Ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione al TORO.

Da ultimo, l'Agenzia precisa che, mentre la domanda e l'autorizzazione al regime di uso finale rientrano nel sistema delle decisioni doganali, l'autorizzazione al TORO rilasciata al cessionario è gestita secondo le ordinarie procedure amministrative.

1.10

Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati membri e Canada – Aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori commerciali

Con le note prot. 99637/RU del 14 settembre 2017 e prot. 10882/RU del 28 settembre 2017, l'Agenzia aveva comunicato la data di avvio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada e aveva fornito chiarimenti in merito alle prove di origine necessarie per l'ottenimento del trattamento preferenziale.

L'Agenzia ora rende noto che la Commissione Europea – Direzione Generale per il Commercio, con nota del 4 ottobre 2017, nel confermare l'applicabilità al predetto Accordo CETA delle procedure relative agli esportatori autorizzati nel corrente periodo transitorio, fino alla entrata in funzione del nuovo sistema di registrazione REX, ha altresì predisposto un nuovo modulo di domanda che gli operatori commerciali UE dovranno utilizzare per le richieste di registrazione entro l'ambito CETA.

1.11

Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada – Prove di origine

Con la nota prot. 99637/RU del 14 settembre 2017, l'Agenzia aveva comunicato per il 21 settembre 2017 la data di avvio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada, confermando il contenuto delle precedenti note prot. 45322/RU e prot. 70072/RU, con riferimento specifico alla applicabilità delle procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri. Al riguardo, l'Agenzia ritiene ora opportuno precisare, in merito alle prove di origine necessarie per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto per i prodotti in entrata nel territorio UE, che l'esportatore deve avere un numero di registrazione dell'impresa, al fine di esportare le merci dal Canada. Di conseguenza, per quanto riguarda le esportazioni canadesi verso l'UE, la dichiarazione di origine deve contenere il numero di registrazione dell'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada. Il modello del testo della dichiarazione di origine è contenuto nell'Allegato 2 al citato Protocollo Origine e la nota n. 2 chiarisce espressamente che per gli esportatori UE deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore, mentre per gli esportatori canadesi deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada.

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1

Nota n. 113015 del 9 ottobre 2017 - D.Lgs. n.504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall'obbligo di denuncia. Campo di applicazione

In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del testo unico D.Lgs. n.504/95 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell'art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa esclusione dall'obbligo di denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Riassumendo gli altri casi di esclusione, non sono quindi soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95:

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

1.2

Circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 - Depositi fiscali di prodotti energetici. Autorizzazione all'istituzione e all'esercizio. Indirizzi applicativi

L'art. 23 del D.Lgs. n.504/95, sostituito dalla lett. e), comma 535, dell'art.1 della legge 11.12.2016, n.232, ha rafforzato la prevenzione dell'evasione fiscale fissando rigidi criteri, soggettivi ed oggettivi, per il rilascio dell'autorizzazione che di seguito si passano in rassegna.

I. Stabilimenti di produzione prodotti sottoposti ad accisa. Al comma 1 dell'art. 23 è confermato il procedimento semplificato per gli impianti di produzione, riconosciuti quali depositi fiscali in ragione dell'effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa.

II. Depositi commerciali di prodotti energetici soprasoglia. Per i depositi commerciali di prodotti energetici la possibilità di istituire un deposito fiscale richiede l'adozione da parte dell'Ufficio delle dogane di un'espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti e, per gli impianti al di sotto di una prefissata capacità di stoccaggio, anche di specifiche condizioni legittimanti.

III. Depositi commerciali di prodotti energetici sottosoglia. Per i depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi la richiesta di gestione in regime di deposito fiscale comporta un esame su più ampia scala: oltre i presupposti delle necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, occorre constatare che ricorra almeno una delle condizioni declinate dal comma 4 dell'art. 23.

IV. Requisiti soggettivi richiesti per il depositario autorizzato. I commi da 6 a 11 sono dedicati ai requisiti soggettivi che l'esercente deve possedere, la cui mancanza o perdita costituisce, rispettivamente, causa di diniego della richiesta di autorizzazione (depositi commerciali) o di licenza di esercizio (stabilimenti di produzione), di sospensione dell'istruttoria per il loro rilascio, di sospensione o di revoca del provvedimento autorizzativo emesso.

V. Procedimento di rilascio autorizzazione. La richiesta di autorizzazione è presentata, in bollo, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto e contiene tutte le informazioni utili a provare il possesso dei prescritti requisiti, soggettivi ed oggettivi, tra i quali: estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità in attuazione delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali e gli estremi dell'iscrizione al Registro della camera di commercio nonché l'indirizzo di PEC.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.3

Determinazione n. 139996/RU del 18/12/2017 - Rinvio al 1° gennaio 2020 dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative

Con la determinazione in oggetto, la decorrenza dell'obbligo, prevista dal comma 1 dell'articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, è differita al 1° gennaio 2020.

Parimenti, la decorrenza dell'obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 è differita al 1° gennaio 2020.

Restano invece valide tutte le altre disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016.

1.4

Circolare n. 15/D del 19 dicembre 2017 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale. Anno d'imposta 2017

Sono stati aggiornati per l'anno d'imposta 2017 e resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'indirizzo <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it> - area Dogane -, sezione: "In un click" - "Accise", i modelli "AD-1" (energia elettrica) e "AD-2" (gas naturale), corredati delle istruzioni per la compilazione (rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2). Sono, altresì, disponibili sul medesimo sito il software e le relative istruzioni.

Le dichiarazioni in oggetto dovranno essere presentate, da parte dei soggetti di cui agli articoli 26, 53 e 53-bis del ripetuto decreto legislativo n. 504/1995, entro il 31 marzo 2018, esclusivamente in forma telematica, per il tramite del Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previo rilascio

dell'autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D, del 3.11.2004, a cui si fa rinvio e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it> – area Dogane - sezione “*Servizio Telematico Doganale – EDI*”.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni in parola, secondo le specifiche riportate negli allegati concernenti le Caratteristiche Tecniche e i Tracciati Record contenenti i dati in questione, distintamente per il settore dell'energia elettrica e per il settore del gas naturale.

1.5

4° Trimestre 2017 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione - disponibilità software

L'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. 145245/RU del 20 dicembre 2017 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/10/2017-31/12/2017. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nel nuovo art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/2016 (TUA), introdotto dall'art. 4-ter della Legge 1 dicembre 2016, n. 255 e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D. In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a: Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2017. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2018. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018, data da cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2019.

Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI)

DELIBERAZIONI

1.1

Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del settlement gas - Delibera 05 ottobre 2017 - 670/2017/R/gas

Sulla scorta della Deliberazione 229/2012/R/gas con cui erano state approvate le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento gas, o "settlement", contenute nel TISG, entrate in vigore l'1 gennaio 2013, con il provvedimento in esame l'Autorità approva le prime disposizioni in tema di settlement gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso, a partire dall'anno 2013 e fino all'avvio della nuova disciplina (all'esito della procedura di cui al documento per la consultazione 12/2016/R/gas, col quale sono stati presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle possibili modifiche alla regolazione vigente in materia di settlement gas). I criteri di calcolo sono illustrati dagli artt. 1 e 2 della delibera. Gli articoli 3 e seguenti disciplinano gli obblighi informativi degli RdB (Responsabili del Bilanciamento), le attività svolte dalle imprese di distribuzione, dagli UdD (Utenti della Distribuzione) e dalle imprese di trasporto minori.

1.2

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 26 ottobre 2017 - 722/2017/R/gas

Nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS4 - Aumento della flessibilità e dell'efficienza del sistema di bilanciamento - la deliberazione approva una modifica del Codice di Rete di SNAM Rete Gas, come da questa trasmessa con lettera del 16 giugno 2017 ed allegata al provvedimento in esame, finalizzata a rendere più efficiente il sistema delle garanzie per contratti di trasporto di lungo termine.

1.3

Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di rete Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. - Delibera 26 ottobre 2017 - 723/2017/R/gas

La delibera in esame provvede all'approvazione delle proposte di aggiornamento dei codici di rete di Snam Rete Gas (trasmessa con comunicazione in data 19 settembre 2017 -protocollo Autorità 30951-, come integrata/modificata con nota in data 20 ottobre 2017 -protocollo Autorità 34624-) e SGI (trasmessa con comunicazione in data 6 ottobre 2017 -protocollo Autorità 32718-), entrambe allegate al provvedimento, finalizzate al recepimento della deliberazione 487/2017/R/gas in materia di corrispettivi di scostamento presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione, e della deliberazione 512/2017/R/gas che ha completato il progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.

1.4

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio, predisposta da Stogit S.p.a. - Delibera 02 novembre 2017 - 736/2017/R/gas

La deliberazione approva la proposta di Stogit (presentata in data 25 ottobre 2017 ed allegata al provvedimento) di modifica al codice di stoccaggio in materia di gestione della capacità in anticipo.

1.5

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 - Determinazione ora per allora del valore della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla Riforma gas dell'Autorità - Delibera 02 novembre 2017 - 737/2017/R/gas

L'Autorità, ritenuto opportuno agire in tal senso ai fini dell'ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato e con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nel periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2012, con il presente provvedimento rivaluta il valore del coefficiente k di cui all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 allora vigente, funzionale alla determinazione del prezzo della materia prima gas del servizio di tutela nel suddetto biennio, nella misura pari a 0,952.

1.6

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2017/2018 - Delibera 06 novembre 2017 - 739/2017/R/gas

Il presente provvedimento definisce disposizioni ai fini della gestione di un servizio di peak shaving durante il periodo invernale dell'anno termico 2017/2018 da parte delle imprese di rigassificazione e del responsabile del bilanciamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017. In particolare l'Autorità ha previsto:

- che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto forward mensile OTC relativo al mese di aprile 2018, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2018 presso l'hub PSV;
- che, in esito a ciascuna procedura di aggiudicazione, le imprese di rigassificazione comunichino, all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, gli importi dovuti ai soggetti assegnatari;
- che, entro il 15 aprile 2018, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare a Snam Rete Gas gli importi dovuti ai soggetti assegnatari, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1, del TIB;
- che Snam Rete Gas riconosca, a ciascun soggetto aggiudicatario, gli importi di competenza, come determinati in esito alle procedure di aggiudicazione e resi disponibili dalla Cassa come sopra specificato entro il 30 aprile 2018.

1.7

Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 16 novembre 2017 - 757/2017/R/gas

Con il provvedimento in parola, l'Autorità ha deliberato di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2018, di cui al comma 23.1, della RTTG, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., giacché risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG.

1.8

Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2017, per la società Edison Stoccaggio S.p.a. - Delibera 23 novembre 2017 - 775/2017/R/gas

L'Autorità ha approvato in via definitiva i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2017 della società Edison Stoccaggio S.p.a., prevedendo inoltre:

- che la società Edison Stoccaggio S.p.a. trasmetta, a decorrere dall'anno 2018, contestualmente alla proposta tariffaria dei ricavi definitivi di cui all'articolo 15 della RTSG, le portate di erogazione registrate nel corso dell'ultimo anno termico, confrontandole con quelle degli anni termici precedenti ed evidenziando in particolare il valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni;
- che, in esito all'attività di monitoraggio di cui al precedente punto, qualora non si registri un valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni nel corso dell'anno termico pari ad almeno 5,6 MSmc/g, l'Autorità si riserva di rettificare i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.a., anche con riferimento ai ricavi definitivi relativi all'anno 2017, considerando dismessi i quantitativi di cushion gas smobilizzati da Cotignola e immobilizzati a Collalto.

1.9

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2017, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima - Delibera 23 novembre 2017 - 778/2017/R/gas

Con il presente provvedimento l'Autorità aggiorna, per il mese di dicembre 2017, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, fissando, per il periodo dall'1 al 31 dicembre 2017, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,161111 euro/GJ che corrisponde a 0,916752 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.10

Implementazione degli obblighi di pubblicazione di cui al Regolamento (UE) 460/2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas - Delibera 30 novembre 2017 - 794/2017/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna la RTTG approvata con deliberazione 575/2017/R/GAS al fine di recepire le norme in materia di obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII del Regolamento 460/2017.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

1. di attribuire all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII del Codice TAR;
2. di prevedere che modifiche alla RTTG;
3. con riferimento al requisito di cui all'articolo 23.9quater, lettera d), della RTTG, in sede di prima applicazione tale requisito è da adempiere nella misura del possibile.

1.11

Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 30 novembre 2017 - 795/2017/R/gas

La presente deliberazione approva le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all'anno 2018 per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.

Ulteriori dettagli relativamente ai corrispettivi specifici sono indicate in seno alla delibera ed all'allegata tabella.

1.12

Approvazione del contributo, per l'anno 2018, per la partecipazione al mercato del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. - Delibera 30 novembre 2017 - 800/2017/R/gas

La deliberazione approva, per l'anno 2018, la misura del contributo unitario per la partecipazione ai mercati che compongono l'MGAS gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.

1.13

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici - Parere 30 novembre 2017 - 804/2017/I/gas

La deliberazione esprime il parere favorevole dell'Autorità in merito alle proposte di modifica - allegate alla Delibera - del Gestore dei Mercati Energetici della Disciplina MGAS, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina, in materia di unità di misura utilizzata nei contratti dei prodotti quotati sull'MGAS e di gestione operativa della MGS.

1.14

Decisione del reclamo presentato dalla società 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 05 dicembre 2017 - 808/2017/E/gas

Con questo provvedimento, l'Autorità ha deliberato di respingere il reclamo presentato da 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., nella parte in cui si richiede l'accertamento della responsabilità di Snam Rete Gas S.p.a. nell'interruzione senza preavviso del servizio di trasporto e della consegna del gas naturale al pdr 34843001 con conseguente interruzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Gravina di Puglia (BA), e - al contempo - di accogliere il reclamo presentato da 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., limitatamente alla parte in cui si richiede invece l'accertamento dell'errata registrazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQTG.

1.15

Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale - Delibera 05 dicembre 2017 - 850/2017/R/gas

Con la delibera 850/2017/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico amplia il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII), apportando integrazioni alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti riguardo al settore gas.

L'ampliamento del contenuto informativo del RCU è volto, in primis, a semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di tutela e default gestiti nei processi di voltura e switching nell'ambito del SII.

In particolare, la delibera 850/2017/R/gas, che segue il DCO 544/2017/R/gas, prevede che il set di informazioni contenuto nel RCU in relazione a ciascun punto di riconsegna (PdR) sia ampliato con nuovi dati, che si aggiungono a quelli già registrati, e che sono complessivamente classificati nelle seguenti categorie:

- dati relativi al PdR e alla sua localizzazione;
- dati relativi al cliente finale associato al PdR;
- dati di rilevanza commerciale e statistica;
- dati utili ai fini della gestione del settlement;
- dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale;
- dati identificativi degli operatori associati al PdR;
- dati tecnici relativi al misuratore.

Sono previste specifiche tempistiche di primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU e di aggiornamento on condition di tutti i dati presenti.

1.16

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2018 - Delibera 14 dicembre 2017 - 855/2017/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi d'impresa in via provvisoria per il servizio di stoccaggio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG.

Maggiori indicazioni in merito agli importi di cui alla proposta tariffaria, nonché alle modifiche della RTSG sono esplicitate dettagliatamente in seno alla delibera.

1.17

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2016 - Delibera 14 dicembre 2017 - 858/2017/R/gas

Con questo provvedimento l'Autorità procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2016, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 settembre 2017. Dettagli circa i valori di riferimento come rideterminati sono indicati nelle tabelle allegate alla delibera.

1.18

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2018 - Delibera 14 dicembre 2017 - 859/2017/R/gas

Il provvedimento in esame è stato preso dall'Autorità al fine di approvare le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2018. Con il medesimo provvedimento viene approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le imprese distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione. I dettagli sono indicati nelle tabelle allegate alla delibera.

1.19

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 877/2017/R/gas

La presente deliberazione determina le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per l'anno 2018. In particolare, l'Autorità ha deciso:

- di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 1 allegata alla delibera;
- di approvare il corrispettivo di misura CMR relativo all'anno 2018 presentato dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come riportato nella medesima Tabella 1;
- di prevedere che la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. trasmetta, contestualmente alla proposta tariffaria relativa all'anno 2019, di cui all'articolo 22, della RTRG, una relazione che attesti i consumi e le perdite effettivamente registrate nel corso del 2018;
- di prevedere che qualora in esito all'attività di monitoraggio di cui al precedente punto i consumi e le perdite effettivi risultassero inferiori ai quantitativi di gas conferiti dagli utenti in applicazione del coefficiente QCP fissato per l'anno 2018, la società sia tenuta a restituire puntualmente agli utenti le eventuali differenze positive e ad adeguare, ai sensi del comma 9.2 della RTRG, il coefficiente QCP nel corso del 2018.

1.20

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Gnl Italia S.p.a., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 878/2017/R/gas

La presente deliberazione determina le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società GNL Italia S.p.a per l'anno 2018. In particolare, l'Autorità ha previsto:

- di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalla società GNL Italia S.p.a., come riportata nella Tabella 1 allegata al provvedimento, non accogliendo l'istanza presentata dalla società di riconoscimento degli oneri relativi al consumo di gas non coperto dal coefficiente QCP in caso di mancato utilizzo del terminale;
- di approvare il corrispettivo di misura CMR relativo all'anno 2018 presentato dalla società GNL Italia S.p.a., come riportato nella medesima Tabella 1.

1.21

Determinazione provvisoria delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., per l'anno 2018 - Delibera 21 dicembre 2017 - 879/2017/R/gas

La presente deliberazione determina le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018. In particolare, l'Autorità ha previsto:

- di approvare, in via provvisoria, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportata nella Tabella 1 allegata al provvedimento;
- di approvare il corrispettivo di misura CMR relativo all'anno 2018, presentato dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportato nella medesima Tabella;
- di prevedere che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., in esito alla definizione del criterio di cui al punto 2 della 548/2017/R/GAS, provveda a conguagliare i corrispettivi tariffari e il coefficiente QCP applicati a decorrere dal 1 gennaio 2018.

1.22

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., relativa all'introduzione in Italia del servizio di conversione della capacità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2017/459 - Delibera 21 dicembre 2017 - 892/2017/R/gas

Nell'ambito dell'Obiettivo strategico OS 3 - Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato - l'Autorità con il provvedimento in esame approva, per quanto di competenza, una proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 20 dicembre 2017 (protocollo Autorità 41431), finalizzata all'introduzione in Italia del servizio di conversione della capacità di cui all'art. 21, comma 3, del Regolamento nuovo CAM, e prevede che il suddetto servizio sia reso disponibile agli utenti della rete di trasporto che ne facciano richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2018.

1.23

Disposizioni in materia di allocazione della capacità di trasporto gas presso i punti di interconnessione di Mazara del Vallo e Gela e approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. - Delibera 27 dicembre 2017 - 914/2017/R/gas

Con il provvedimento in esame, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS 3 - Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi in un'ottica di mercato - l'Autorità ha disposto le modifiche alla deliberazione 137/02 necessarie ad estendere a tutti i punti di interconnessione con l'estero le modalità di conferimento della capacità per il servizio di trasporto continuo previste per i punti di interconnessione con l'Unione Europea e con la Svizzera e ad adeguare, coerentemente, le modalità di determinazione dei corrispettivi di scostamento. Il provvedimento considera, infine, positivamente verificata e conseguentemente approva, per quanto di competenza, la relativa proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione in data 22 dicembre 2017 (protocollo Autorità 41739), allegata al provvedimento, e dispone che l'impresa di trasporto modifichi nel contempo il paragrafo del codice di rete relativo ai superi di capacità coerentemente con le suddette modifiche della deliberazione 137/02.

1.24

Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, per l'anno 2018 - Delibera 27 dicembre 2017 - 916/2017/R/gas

L'Autorità definisce i valori della componente QVD a copertura dei costi dell'attività di commercializzazione del servizio di vendita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a partire dall'1 gennaio 2018. I dettagli sono esplicitati nel testo della delibera, in seno al quale sono individuati i valori suddetti.

1.25

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG - Delibera 28 dicembre 2017 - 925/2017/R/gas

Con la delibera in parola, l'Autorità aggiorna per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018 i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG, come meglio individuati nella Tabella 1 allegata alla delibera stessa, apportando inoltre modifiche ai valori di riferimento individuati nel TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane).

1.26

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, conferma della componente QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG. - Delibera 28 dicembre 2017 - 926/2017/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di gennaio 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima; con la medesima delibera, inoltre, l'Autorità ha provveduto a confermare i valori della componente QVD per i gas diversi dal gas naturale, nonché a modificare ulteriormente il TIVG, come dettagliatamente indicato in seno al provvedimento in esame.

CUSTOMS NEWSLETTER | OTTOBRE - DICEMBRE 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2017.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM